

DIRITTO SOCIETARIO

Società di persone: solo i soci possono essere amministratori

di Alessandro Bonuzzi

In tutte le tipologie di società di persone possono essere nominati **amministratori** esclusivamente i **soci**. Lo ha stabilito il **Tribunale di Udine** con un **decreto del 29 aprile 2018**.

La decisione del giudice trae origine da un **ricorso** proposto dal **Conservatore del Registro delle imprese** con cui è stata segnalata, ai fini della **cancellazione d'ufficio**, la mancanza delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione della **nomina come amministratore** di un **soggetto non socio della società semplice** Alfa.

Invero, in dottrina è **controversa** la possibilità di nominare amministratori soggetti diversi dai soci nella **società semplice** e nella **società in nome collettivo**.

Invece, per quanto riguarda la **società in accomandita semplice**, il divieto è **inequivocabilmente** sancito dalla legge; il riferimento è all'[articolo 2318, comma 2, cod. civ.](#), secondo cui “*L'amministrazione della società può essere conferita soltanto a soci accomandatarî*”.

Ebbene, a detta del decreto in commento, il divieto opera anche per le altre due tipologie di società di persone, ancorché il codice civile **non** contenga alcuna specifica disposizione che lo preveda **esplicitamente**.

Il giudice fonda la sua conclusione sulle **seguenti motivazioni**.

1. Se il legislatore avesse voluto introdurre la possibilità di nominare amministratori non soci nelle società di persone, lo avrebbe fatto con una **norma ad hoc** così come stabilito per le società per azioni, all'[articolo 2380-bis, comma 2, cod. civ.](#). Tale ipotesi, quindi, deve considerarsi come **residuale**, in opposizione alla **regole generale** secondo cui solo i soci possono essere nominati amministratori.
2. Gli [articoli 2257 e 2258 cod. civ.](#), recanti le disposizioni sulla amministrazione disgiuntiva e congiuntiva nelle società di persone, fanno riferimento ai soli **soci**. L'*incipit* di cui all'[articolo 2257](#), che testualmente dispone “**Salvo diversa pattuizione**”, non va interpretato nel senso di ammettere la nomina di amministratori non soci, bensì di considerare quale sistema base quello dell'**amministrazione disgiuntiva**.
3. L'[articolo 2267 cod. civ.](#) presuppone che i soggetti deputati ad agire in nome e per conto della società siano i soci, i quali, di conseguenza, rispondono **personalmente** e **solidalmente** delle obbligazioni sociali. È, quindi, intrinseco nella natura delle società personali la “**imededesimazione organica**” tra amministrazione e società, sicché coloro che amministrano e rappresentano la società sono anche **responsabili** dei debiti sociali.

4. L'[articolo 2318, comma 2, cod. civ.](#) prevede l'obbligo di nominare come amministratori di una società in accomandita semplice **soltanto i soci accomandatari**; se il legislatore avesse voluto ammettere la nomina di **amministratori non soci**, avrebbe dovuto strutturare la disposizione in **senso negativo**, vietando ai **soli soci accomandanti** di assumere la qualifica di amministratore: in tal modo tutti i soggetti diversi dai soci accomandanti – soci accomandatari e non soci – avrebbero potuto ricoprire la carica di amministratore.

Per tutte queste ragioni, il decreto ha stabilito, con riferimento a tutte le tipologie di società di persone, il **divieto di nomina di amministratori non soci**.

Pertanto, per l'amministratore non socio della società semplice Alfa, è stata disposta la **cancellazione d'ufficio**.

Master di specializzazione

LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)